



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 242

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE, UTILIZZO, TRASPORTO E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DEL "CONCERTO DEI SIXTIES GRAFFITI" E DELLO SPETTACOLO "ARMONIE INVISIBILI 2026 - ARTISTA GIOVANNI ALLEVI" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MO-VÌ + WAKE UP FESTIVAL EDIZIONE 2026"

IL SINDACO

Premesso che, in Mondovì – Piazza Maggiore – in occasione della Manifestazione denominata **"MO-VÌ + WAKE UP FESTIVAL EDIZIONE 2026"**, organizzata dall'Associazione Culturale Ricreativa ON STAGE con sede ad Alba, Piazza Cristo Re n.12, avranno luogo i seguenti eventi a carattere musicale :

- nella serata di giovedì 03 settembre 2026 **"CONCERTO DEI SIXTIES GRAFFITI"** dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
- nella serata di sabato 05 settembre 2026 spettacolo **"ARMONIE INVISIBILI 2026 - ARTISTA GIOVANNI ALLEVI"** dalle ore 21:00 alle ore 01:00;

Rilevato che la gestione di detti eventi, richiede l'adozione di tutti i provvedimenti del caso finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell'ambito degli stessi si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, la somministrazione, l'introduzione, il trasporto, l'utilizzo e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento di detti eventi nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2012 ed in particolare l'art. 3 – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione degli eventi a carattere musicale programmati nell'ambito della manifestazione denominata **“MO-VÌ + WAKE UP FESTIVAL EDIZIONE 2026”**

all'interno di tutto il rione di Mondovì Piazza compresa via Carboneri – Piazza d'Armi e giardini pubblici del Belvedere, nei seguenti giorni e orari:

- giovedì 03 settembre 2026 **“CONCERTO DEI SIXTIES GRAFFITI”** dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del giorno 04 settembre;
- sabato 05 settembre 2026 spettacolo **“ARMONIE INVISIBILI 2026 - ARTISTA GIOVANNI ALLEVI”** dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno 06 settembre;

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di utilizzare, introdurre, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche se utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere, per il consumo in forma itinerante, bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
3. di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;

4. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;
5. di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: valigie, trolley, borse, zaini, bastoni selfie, bombolette spray, recipienti a pressione, biciclette, pattini, skateboard, overboard, utensili, armi, coltelli, altri oggetti da punta o taglio, materiali esplosivi, droni, caschi, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri **ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone;**
6. di detenere cani sprovvisti di guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, gli stessi devono essere anche muniti di museruola.

Resta consentita:

- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: *"...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati."* (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38), **fermo restando che i titolari delle predette attività di somministrazione hanno l'obbligo di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere le bottiglie, i contenitori e/o lattine al termine della consumazione.**

DISPONE

- che l'Associazione Culturale Ricreativa ON STAGE adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata agli eventi di che trattasi;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;

- Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
 - sia notificato dall'Associazione Culturale Ricreativa ON STAGE con sede ad Alba, Piazza Cristo Re, 12;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data informazione alle Associazioni di Categoria del commercio;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa e al Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - Sede.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 02/09/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

